

# IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

## Decreto n. 2991 del 24 ottobre 2017

Rigetto dell'istanza per la concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma presentata, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., da PINOTTI ANGELA impresa individuale ed acquisita con protocollo CR-9122-2016 del 24/02/2016

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

## Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016, 02/2017 e 20/2017;
- l'Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012" che autorizza la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all'Ordinanza commissariale n. 57/2012 denominato "SFINGE";
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, 02/2016, 35/2016, 47/2016, 48/2016 e 15/2017;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive

- danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
- l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
- il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 del 23 dicembre 2014 integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE"
- il Decreto n. 836 dell'08 maggio 2015 "Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012";
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853

final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;

- l'Ordinanza n. 30 dell'11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";
- la comunicazione a firma del Commissario delegato, protocollo n. CR/2016/48939 del 15 settembre 2016, con la quale "si autorizza la conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8 comma 1 dell'Ordinanza n. 56/2015 e ai sensi dell'Art.2 comma 1 dell'Ordinanza n. 25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015";
- l'Ordinanza n. 1 del 27 Gennaio 2017 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.";

## Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2016/30);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012",

approvate con l'Ordinanza n. 74/2012 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

## Richiamati in particolare:

- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- l'art. 2 co. 2 e 13, della sopra citata Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., che prevedono le tipologie di interventi finanziabili ai fini della ricostruzione post-sisma 2012;

#### Dato atto:

- che tutte le comunicazioni della domanda in oggetto sono intervenute o state importate sul sistema informativo "SFINGE";
- che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d'istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo "SFINGE", secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta **motivata**, ai sensi del Capo V "Accesso ai documenti amministrativi" della legge n. 241/90, attraverso il sistema informativo "SFINGE" nella sezione "*Richiesta stato pratiche (acceso agli atti)*";
- che è possibile ottenere copia dell'estratto specifico del verbale (atto riferito a più beneficiari), compilando il modello "*Richiesta di accesso ai documenti amministrativi*" da richiedere all'indirizzo e-mail agriterremoto@regione.emilia-romagna.it;

Preso atto che in data **24/02/2016** è stata validata, sul sistema informativo "SFINGE", la domanda protocollo **CR-9122-2016** presentata da **PINOTTI ANGELA impresa individuale**, con sede legale in Soliera (MO), via della stazione n.50, C.F. PNTNGL54P53F257D e p.IVA 01305600361; Dato atto:

- che Invitalia Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la suddetta domanda, predisponendo l'esito istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la non ammissione a contributo, con la seguente motivazione, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):

di non ammettere la domanda a contributo, approvando l'istruttoria svolta da Invitalia, in quanto l'intervento di miglioramento sismico progettato per l'immobile classificato con livello operativo E3 non risulta ammissibile ai sensi dell'art. 3 comma 5 dell'Ordinanza 86/2012. Inoltre non si riscontra l'accettazione da parte del comune del progettista quindi non è accertato il rispetto dell'art.8 comma 1 dell'Ord 57/12 e ss.mm.ii; inoltre il layout produttivo non risulta congruente rispetto agli spazi a disposizione del fabbricato.

 che si è proceduto all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Preso atto che il richiedente il contributo ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di rigetto contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;

- che, pertanto, si è reso necessario un supplemento d'istruttoria con sopralluogo ai fabbricati oggetto di richiesta di contributo;
- che Invitalia S.p.A., ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, il verbale di sopralluogo e le relative integrazioni, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio; che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la conferma della non ammissione a contributo, con la seguente motivazione riportata nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera", come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):

#### PROPOSTA DI DELIBERA:

Dato atto:

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
- ALLA LUCE DEL SOPRALLUOGO EFFETTUATO IN DATA 20/12/2016
- VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI CONTRODEDUZIONE CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO:
  - Il geom. Felici dichiara che la progettazione strutturale ed architettonica è stata eseguita nel rispetto di quanto disposto nel PSC comunale e nelle prescrizioni della commissione edilizia e che la progettazione dell'intervento è stata condizionata dalle prescrizioni e richieste Comunali;
  - Il geom. Felici dichiara che il suo ruolo di progettista "era riscontrato al momento del giuramento della perizia allegata alla domanda, giuste pec inviate al SUAP in data 24/09/2015 – 17/02/2016 e 24/02/2016 (...)";
  - Il geom. Felici dichiara che sono stati dimensionati erroneamente i macchinari inseriti all'interno del fabbricato "e più precisamente; la seminatrice è assimilabile al mocello ERPICE ROTANTE CON SEMINATRICE MECCANICA con larghezza di mt 1.50 e pertanto conforme agli accessi del fabbricato così come per il rotolone di irrigazione assimilabile al model o Irricar serie F applicabile al trattore e con dimensioni conformi agli accessi dell'edificio".
- E non recepite in quanto:
  - Non si ha evidenza di prescrizioni Comunali che abbiano imposto un particolare intervento sull'immobile in oggetto. Risulta solo l'approvazione da parte della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del progetto proposto dai tecnici incaricati; in data 29/01/2015 è pervenuta comunicazione da parte del Comune di Soliera salvata nella sezione "Documentazione amministrativa" con CR-43067-2015, che cita "la pratica non è stata sorteggiata per il controllo di merito ed è efficace in quanto è decorso il termine di cinque giorni lavorativi dalla sua presentazione in assenza di comunicazione della verifica negativa.". Si rammenta che le verifiche del Comune in merito al progetto sono esclusivamente di carattere urbanistico ed edilizio; il Comune ha inoltre dichiarato con comunicazione salvata in "Documentazione amministrativa" con CR-54384-2015 che "Il tipo di intervento ammissibile e previsto nella SCIA 17/2015 è

Ristrutturazione Edilizia Conservativa (cioè senza demolizione e ricostruzione). Il vincolo presente sull'edificio è quello previsto dall'art.A-9 comma 2 L.R.20/2000.".

Si precisa che alla luce nella nuova formulazione dell'art. 4 comma 14 entrata in vigore con l'Ord. 15/16, viene superato il motivo ostativo all'ammissibilità della richiesta di contributi a causa dell'inammissibilità dell'intervento di miglioramento sismico progettato per l'immobile in oggetto, classificato con livello operativo E3.

- Il Geom. Felici risulta essere co-progettista e non risulta avere la responsabilità del progetto architettonico la quale spetta al progettista architettonico Arch. Amedei Gianni di cui inoltre le tavole riportano timbro e firma;
- L'immobile in oggetto non presenta le caratteristiche per un uso razionale ai fini dell'utilizzo dichiarato a deposito attrezzature e mezzi agricoli e non si ritiene compiutamente dimostrato l'utilizzo produttivo dell'immobile alla data del sisma da parte dell'impresa individuale Pinotti Angela, requisito fondamentale per beneficiare della concessione dei contributi, alla data del sisma e nei 36 mesi precedenti.
- In sede di sopralluogo avvenuto in data 20.12.2016 si è accertato che il layout produttivo dichiarato sulla prevalenza delle superfici dell'immobile è risultato non rispondente a verità, determinando motivo di esclusione dal contributo conformemente a quanto previsto da art. 22, comma 3 punto 6 dell'Ordinanza.

#### SI PROPONE:

### LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.1 per le seguenti motivazioni:

- L'immobile in oggetto non presenta le caratteristiche per un uso razionale ai fini dell'utilizzo dichiarato a deposito attrezzature e mezzi agricoli e non si ritiene compiutamente dimostrato l'utilizzo produttivo dell'immobile alla data del sisma da parte dell'impresa individuale Pinotti Angela, requisito fondamentale per beneficiare della concessione dei contributi, alla data del sisma e nei 36 mesi precedenti. Non si ritiene, pertanto, compiutamente dimostrato l'utilizzo produttivo dell'immobile alla data del sisma da parte dell'impresa, requisito fondamentale per beneficiare della concessione dei contributi come previsto da art.2 comma 1 e 2, in quanto alla data del sisma e nei 36 mesi precedenti la tipologia produttiva e le colture praticate ne determinavano l'impossibilità di utilizzare razionalmente gli spazi, rendendo inapplicabili le norme approvate sull'intervento di stato e autorizzato dalla Commissione Europea come Aiuti di Stato SA.35482 (2012/N) Italia "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Cremona e Rovigo" e pubblicata sul sito della stessa Commissione <a href="http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case\_details.cfm?proc\_code=3\_SA\_35482">http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case\_details.cfm?proc\_code=3\_SA\_35482</a>, che prevedono interventi commisurati ai danni subiti dall'impresa con il sisma e rispettosi delle norme sulla concorrenza di cui al Trattato dell'Unione;
- In sede di sopralluogo avvenuto in data 20.12.2016 si è accertato che il layout produttivo dichiarato sulla
  prevalenza delle superfici dell'immobile è risultato non rispondente a verità, determinando motivo di
  esclusione dal contributo conformemente a quanto previsto da art. 22, comma 3 punto 6 dell'Ordinanza.
- Non è riscontrata l'accettazione da parte del Comune della figura del Geom. Felici nel ruolo di progettista, quindi non è accertato il rispetto dell'art. 8 comma 1 dell'Ord.57/12 e ss.mm.ii. che richiede di allegare alla domanda, pena la irricevibilità della stessa: "in tutti i casi: una perizia giurata, a cura del professionista abilitato; in caso di interventi sugli immobili il professionista deve essere incaricato – in tutto o in partedella progettazione".

Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. art. 13 bis.

- che sono emerse nuove motivazioni per il rigetto della richiesta di accesso al contributo e pertanto si è proceduto all'invio di una **seconda** comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Dato atto che al predetto preavviso di rigetto non è stato opposto rifiuto entro il termine previsto dal citato articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii;

Vista la "Scheda riepilogativa" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell'istanza;

## **DECRETA**

- di rigettare la richiesta di contributo sull'immobile, riportato in "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Riepilogo degli interventi proposti", presentata da PINOTTI ANGELA impresa individuale, C.F. PNTNGL54P53F257D e p.IVA 01305600361;
- di prendere atto dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di contributo sull'immobile contenuti nell'esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto, quale parte del fascicolo elettronico, così come approvati nei Nucleo di Valutazione e che si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo "SFINGE" al richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna Stefano Bonaccini (firmato digitalmente)

# **SCHEDA RIEPILOGATIVA**

1. CR/2016 9122 Pinotti Angela - Impresa individuale

## CR-9122-2016 Pinotti Angela - Impresa individuale

## TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante):

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo (mq) -ante -post	INDENNIZZO ASSICURATIVO	CONTRIBUTO RICHIESTO (EURO)
n.1	Soliera	41	633	TAB. B – lettera c) livello operativo "E3"	Ante: -414,10 Post: -414,10	0	480.356,00

## TABELLA Riepilogo degli interventi proposti:

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq) - ante - post	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				
n.1	Ante: - 0,00 Post: -0,00	Deposito	n.d.	0,00	0,00	0,00
		Miglioramento sismico				
GLI IMMO	BILI NON SONO C		ZZE ASSICURATI NIZZO E' PARI A	VE RISCHIO TERREM	IOTO, PERTANTO	0,00
	0,00					

#### PROPOSTA DI DELIBERA:

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
- ALLA LUCE DEL SOPRALLUOGO EFFETTUATO IN DATA 20/12/2016
- VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI CONTRODEDUZIONE CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO:
  - Il geom. Felici dichiara che la progettazione strutturale ed architettonica è stata eseguita nel rispetto di quanto disposto nel PSC comunale e nelle prescrizioni della commissione edilizia e che la progettazione dell'intervento è stata condizionata dalle prescrizioni e richieste Comunali;
  - Il geom. Felici dichiara che il suo ruolo di progettista "era riscontrato al momento del giuramento della perizia allegata alla domanda, giuste pec inviate al SUAP in data 24/09/2015 – 17/02/2016 e 24/02/2016 (...)";
  - Il geom. Felici dichiara che sono stati dimensionati erroneamente i macchinari inseriti all'interno del fabbricato "e più precisamente; la seminatrice è assimilabile al modello ERPICE ROTANTE CON SEMINATRICE MECCANICA con larghezza di mt 1.50 e pertanto conforme agli accessi del fabbricato così come per il rotolone di irrigazione assimilabile al modello Irricar serie F applicabile al trattore e con dimensioni conformi agli accessi dell'edificio".
- E non recepite in quanto:
  - Non si ha evidenza di prescrizioni Comunali che abbiano imposto un particolare intervento sull'immobile in oggetto. Risulta solo l'approvazione da parte della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del progetto proposto dai tecnici incaricati; in data 29/01/2015 è pervenuta comunicazione da parte del Comune di Soliera salvata nella sezione "Documentazione amministrativa" con CR-43067-2015, che cita "la pratica non è stata sorteggiata per il controllo di merito ed è efficace in quanto è decorso il termine di cinque giorni lavorativi dalla sua presentazione in assenza di comunicazione della verifica negativa.". Si rammenta che le verifiche del Comune in merito al progetto sono esclusivamente di carattere urbanistico ed edilizio; il Comune ha inoltre dichiarato con comunicazione salvata in "Documentazione amministrativa" con CR-54384-2015 che "Il tipo di intervento ammissibile e previsto nella SCIA 17/2015 è

Ristrutturazione Edilizia Conservativa (cioè senza demolizione e ricostruzione). Il vincolo presente sull'edificio è quello previsto dall'art.A-9 comma 2 L.R.20/2000.".

Si precisa che alla luce nella nuova formulazione dell'art. 4 comma 14 entrata in vigore con l'Ord. 15/16, viene superato il motivo ostativo all'ammissibilità della richiesta di contributi a causa dell'inammissibilità dell'intervento di miglioramento sismico progettato per l'immobile in oggetto, classificato con livello operativo E3.

- Il Geom. Felici risulta essere co-progettista e non risulta avere la responsabilità del progetto architettonico la quale spetta al progettista architettonico Arch. Amedei Gianni di cui inoltre le tavole riportano timbro e firma;
- L'immobile in oggetto non presenta le caratteristiche per un uso razionale ai fini dell'utilizzo dichiarato a deposito attrezzature e mezzi agricoli e non si ritiene compiutamente dimostrato l'utilizzo produttivo dell'immobile alla data del sisma da parte dell'impresa individuale Pinotti Angela, requisito fondamentale per beneficiare della concessione dei contributi, alla data del sisma e nei 36 mesi precedenti.
- In sede di sopralluogo avvenuto in data 20.12.2016 si è accertato che il layout produttivo dichiarato sulla prevalenza delle superfici dell'immobile è risultato non rispondente a verità, determinando motivo di esclusione dal contributo conformemente a quanto previsto da art. 22, comma 3 punto 6 dell'Ordinanza.

#### SI PROPONE:

## LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.1 per le seguenti motivazioni:

- L'immobile in oggetto non presenta le caratteristiche per un uso razionale ai fini dell'utilizzo dichiarato a deposito attrezzature e mezzi agricoli e non si ritiene compiutamente dimostrato l'utilizzo produttivo dell'immobile alla data del sisma da parte dell'impresa individuale Pinotti Angela, requisito fondamentale per beneficiare della concessione dei contributi, alla data del sisma e nei 36 mesi precedenti. Non si ritiene, pertanto, compiutamente dimostrato l'utilizzo produttivo dell'immobile alla data del sisma da parte dell'impresa, requisito fondamentale per beneficiare della concessione dei contributi come previsto da art.2 comma 1 e 2, in quanto alla data del sisma e nei 36 mesi precedenti la tipologia produttiva e le colture praticate ne determinavano l'impossibilità di utilizzare razionalmente gli spazi, rendendo inapplicabili le norme approvate sull'intervento di stato e autorizzato dalla Commissione Europea come Aiuti di Stato SA.35482 (2012/N) Italia "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Cremona e Rovigo" e pubblicata sul sito della stessa Commissione <a href="https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case\_details.cfm?proc\_code=3\_SA\_35482">https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case\_details.cfm?proc\_code=3\_SA\_35482</a>, che prevedono interventi commisurati ai danni subiti dall'impresa con il sisma e rispettosi delle norme sulla concorrenza di cui al Trattato dell'Unione;
- In sede di sopralluogo avvenuto in data 20.12.2016 si è accertato che il layout produttivo dichiarato sulla
  prevalenza delle superfici dell'immobile è risultato non rispondente a verità, determinando motivo di
  esclusione dal contributo conformemente a quanto previsto da art. 22, comma 3 punto 6 dell'Ordinanza.
- Non è riscontrata l'accettazione da parte del Comune della figura del Geom. Felici nel ruolo di progettista, quindi non è accertato il rispetto dell'art. 8 comma 1 dell'Ord.57/12 e ss.mm.ii. che richiede di allegare alla domanda, pena la irricevibilità della stessa: "in tutti i casi: una perizia giurata, a cura del professionista abilitato; in caso di interventi sugli immobili il professionista deve essere incaricato in tutto o in parte della progettazione".

Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. art. 13 bis.